

19 FEB. 2019

REGIONE DEL VENETOCOMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n° 4)**Parere n. 46 del 10/10/2018**

Oggetto: SORDATO SRL – Nuovo impianto idroelettrico denominato “Codivolpe” nella Val dell’Erba.
Comune di localizzazione: Valli del Pasubio (VI)
Procedura di V.I.A. (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016).

1) PREMESSA AMMINISTRATIVA

La società “Sordato S.r.l.”, con sede legale in Via XX Settembre n. 33 CAP 37032 Monteforte d’Alpone (VR) – (C.F. SRDCLD50M03F461Z, P.IVA 03220940237) ha presentato domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016, acquisita con prot. n. 74778 del 23/02/2017.

Contestualmente all’istanza è stato depositato, presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 23/02/2017 sul quotidiano “Corriere del Veneto”, l’annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Valli del Pasubio (VI) e le Soprintendenze competenti.

Lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA in data 09/03/2017 presso la sede comunale di Valli del Pasubio.

In esito alla verifica di completezza documentale, gli Uffici dell’U.O. VIA , con nota prot. n. 91754 del 07/03/2017, hanno comunicato al proponente l’avvio del procedimento.

Con nota prot. n. 92259 del 07/03/2017, gli Uffici dell’U.O. VIA hanno trasmesso all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, per le valutazioni di competenza.

Con nota prot. n. 92290 del 07/03/2017, gli Uffici dell’U.O. VIA hanno chiesto all’U.O. Genio Civile Vicenza e all’U.O. Forestale Ovest di acquisire i rispettivi pareri di competenza, nonché copia di tutti i pareri e/o autorizzazioni dei soggetti interessati, eventualmente intervenuti nell’ambito dei procedimenti autorizzativi svolti.

Con nota prot. n. 92315 del 07/03/2017, gli Uffici dell’U.O. VIA hanno chiesto l’espressione del parere di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale.

L’U.O. Genio Civile di Vicenza, con nota prot. n. 105509 del 15/03/2017, ha trasmesso copia dei pareri e dei documenti acquisiti nell’ambito della propria istruttoria tecnica.

L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 157332 del 20/04/2017, ha trasmesso una richiesta integrazioni in merito alla documentazione per la valutazione di incidenza.

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota in data 02/05/2017, acquisita con prot. n. 169298 del 02/05/2017, ha trasmesso parere negativo.

Entro il termine di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono inoltre pervenute le seguenti osservazioni e pareri:

- Stefano Gusi, in qualità di procuratore della “E.Miroglio S.r.l.”, osservazione acquisita con prot. n. 143257 del 10/04/2017;
- Comuni di Valli del Pasubio, nota acquisita con prot. n. 160945 del 24/04/2017.

ALLEGATO B
19 19 FEB. 2019

L'U.O. Forestale Ovest, con nota prot. n. 201954 del 23/05/2017, ha trasmesso il parere di competenza favorevole con prescrizioni.

La Provincia di Vicenza – Settore Ambiente, con nota acquisita con prot. n. 214132 del 31/05/2017, ha espresso parere contrario.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/05/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.

Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.

Durante la seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 12/07/2017 è stato discusso l'argomento in oggetto, e preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto il Comitato ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, di cui al titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06.

Con PEC dell'11/07/2017 prot. n. 285296 e prot. n. 285820 e PEC del 12/07/2017 prot. n.286015 e n.287130, il Proponente ha inviato integrazioni volontarie relative alle controdeduzioni ai pareri ed osservazioni, pervenute successivamente alla discussione del progetto avvenuta nella seduta di Comitato del 12/07/2017.

Successivamente gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A., con nota del 02/08/2017 prot. n. 324956, hanno comunicato al proponente ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., le considerazioni e le motivazioni a supporto dell'espressione del parere non favorevole di cui sopra.

In data 11/08/2017 con PEC acquisita al prot. regionale n. 348990 del 14/08/2017 il proponente ha trasmesso le proprie osservazioni alla nota di cui sopra, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. con oggetto "*Osservazioni alla Comunicazione della Regione del Veneto del 2 agosto 2017, prot. n. 324956, c101, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*".

Successivamente, in data 31/10/2017 con nota prot. n. 453410, la Ditta trasmesso ulteriore documentazione integrativa.

2) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto in esame è ubicato nel Comune di Valli del Pasubio (VI), lungo il corso del torrente Val dell'Erba, che nasce ad una quota di 800 m s.l.m. in corrispondenza della confluenza dei piccoli vai che si trovano appena al di sotto della cima del monte Castaliero e scorre poi nella omonima valle.

Il bacino della Val dell'Erba è uno dei sottobacini che alimenta la Val Malunga, che a sua volta alimenta il Leogra. Il tracciato della condotta forzata si snoda parallelamente al percorso del torrente. La scelta di tale tracciato ha privilegiato il passaggio in corrispondenza di strade forestali e comunali, allo scopo di contenere l'impatto sulla vegetazione e contenere al consumo di suolo.

Nella figura che segue viene evidenziato il bacino imbrifero che alimenta l'opera di presa in progetto. Tale bacino imbrifero, collocato a nord ovest della contrada Fecchiera, evidenzia una superficie di circa 2.1 Km². L'intervento si propone di sfruttare un salto geodetico, di 112.45 metri, tra l'opera di presa prevista a monte e la turbina installata più a valle. L'acqua derivata mediante l'opera di presa viene convogliata in una condotta forzata della lunghezza di circa 1450 metri ed utilizzata per la produzione di energia elettrica mediante l'azionamento di una turbina Pelton. Dopo il passaggio nella turbina, l'acqua viene convogliata in una seconda condotta forzata che la scarica nel letto del torrente Malunga (di cui il torrente Valle dell'Erba è tributario), ripristinando in tal modo la portata originale del corso d'acqua.

Di seguito si propone una tabella riassuntiva che riporta i principali dati caratteristici del progetto.

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	
Area del bacino imbrifero che alimenta l'opera di presa	2.1 Km ²
Deflusso Minimo Vitale	8.4 l/sec
Quota di modulazione rilasciata in alveo	10% della portata affluente all'opera di presa
Portata massima derivabile	112 l/sec
Portata minima derivabile	13 l/sec
Portata media annua turbinabile	57 l/sec
Salto idraulico nominale	112.45 m
Potenza massima effettiva dell'impianto	97.4 kW
Potenza media effettiva dell'impianto	51.2 kW
Potenza massima nominale	123 kW
Potenza media nominale (di concessione)	62.8 kW
Numero medio annuo di ore di funzionamento dell'impianto	6960 h (290 d)
Numero medio annuo di ore di fermo impianto	1800 h (75 d)
Producibilità effettiva media annua	357000 kWh

Il progetto prevede le seguenti opere:

- opera di presa: è prevista la costruzione di una briglia nel letto del torrente, formata da una traversa ricoperta in pietre ed avrà le dimensioni di circa 6 metri di lunghezza per 3.14 metri di larghezza, calcolata in corrispondenza della base dello stramazzo previsto per il rilascio in alveo del DMV; lateralmente alla briglia di progetto sarà ricavato uno stramazzo di forma rettangolare nella parte inferiore e trapezoidale nella parte superiore, che ha la funzione di garantire il deflusso minimo vitale e la quota di modulazione calcolati per il corso d'acqua;
- scala di risalita per l'ittiofauna: Si tratta, in particolare, di una rampa in pietrame, della larghezza di circa 0.80 metri e della lunghezza di circa 2.7 metri, che attraversa l'area occupata dalla platea di dissipazione, fungendo da raccordo tra la bocca dello stramazzo e l'alveo del torrente più a valle;
- sistema di carico della condotta: dal punto di captazione, posto immediatamente a monte della briglia collocata nell'alveo del torrente, si diparte una tubazione interrata, del diametro di 700 mm, che percorre la sponda destra del corso d'acqua e convoglia le portate derivate ad una vasca di carico della condotta forzata. La condotta interrata alimenta una vasca, anch'essa interrata;
- condotta forzata: La portata derivata dall'opera di presa viene avviata alla turbina mediante una condotta forzata del diametro di 324 mm;
- centrale elettrica: la centrale è collocata in prossimità di Località Codivolpe, ad una quota di 456.51 m s.l.m., e per la generazione elettrica sfrutta un salto di 112.45 metri. Il fabbricato ha le dimensioni esterne di 6.80 x 5.40 metri, per una superficie di circa 37 mq, mentre in altezza il fabbricato si sviluppa per 4.40 metri;

- 19 B 19 FEB. 2019
- connessione alla rete elettrica: per effettuare il collegamento con la rete sarà in primo luogo installato un trasformatore su palo, necessario ad elevare la corrente elettrica in bassa tensione prodotta dal generatore alla tensione di 20 kV. Dal punto di trasformazione il collegamento alla rete sarà effettuato mediante un cavo aereo della lunghezza complessiva di 438 metri.

Interventi di compensazione e ristrutturazione ecologica

Il progetto prevede una serie di misure di compensazione e ristrutturazione ecologica che hanno la finalità di limitare il più possibile le interferenze con l'ambiente ed il paesaggio:

- Lo stramazzo adibito al rilascio in alveo del DMV e delle portate eccedenti il prelievo autorizzato è predisposto ad una parziale demolizione, per consentire un incremento delle portate rilasciate nel caso i dati del monitoraggio risultassero insoddisfacenti, o non venissero conseguiti gli obiettivi di qualità del corso d'acqua.
- Lo stramazzo che assicura il rilascio del DMV in alveo è munito di barre di protezione per evitare fenomeni di ostruzione dovuti al trasporto di materiale solido.
- La portata rilasciata in alveo è controllata da un sistema di monitoraggio in continuo, dotato di tre diverse sonde che verificano il livello dell'acqua e all'occorrenza interrompono automaticamente il prelievo.
- Il deflusso minimo vitale è stato reso modulare, incrementandolo di una quota proporzionale alla portata affluente al punto di presa. In tal modo viene meglio approssimato il regime di flusso naturale della zona.
- A monte e a valle dell'opera di presa il progetto prevede il consolidamento dell'alveo mediante la posa di rocce di grossa pezzatura.
- in corrispondenza dello scarico della centrale, nonché sulla sponda opposta del torrente, è stata previsto il consolidamento dell'alveo con rocce di grossa pezzatura per evitare fenomeni di erosione e scalzamento;
- è prevista la realizzazione di una scala di risalita dei pesci per favorire la mobilità della fauna ittica. All'imbocco della scala di risalita dei pesci è inoltre prevista la realizzazione di un piccolo bacino con la funzione di richiamo per la fauna ittica.
- dove la condotta forzata attraversa il Torrente Valle dell'Erba in corrispondenza di una passerella esistente, ma in condizioni precarie, sarà realizzata una nuova passerella pedonale che ingloba la condotta forzata nel tratto non interrato. La realizzazione del manufatto ha lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza per i pedoni nell'attraversamento del ponte, che risulta privo di parapetto.
- dove la condotta forzata, seguendo il tracciato della strada comunale, attraversa una serie di tre vallecole laterali, il progetto prevede la realizzazione di manufatti che consentano il regolare deflusso delle acque raccolte dalla vallecola. In particolare, in corrispondenza della prima e della terza vallecola sarà realizzato uno scatolare che, date le dimensioni, evita che i materiali solidi trasportati dalla corrente in occasione di eventi di piena possano ostruire il condotto. In corrispondenza della vallecola centrale è invece previsto un attraversamento a guado, che sarà realizzato con pietre locali cementate, ancorate ad un sottofondo in getto armato con rete metallica

Effetti cumulativi

Riepilogo delle concessioni nell'area interessata:

Concessione	Denominazione	Destinazione	Stato	Portata (l/sec)	Potenza (kW)
233/LE	Roggia dei Mulini	Forza motrice	Derivazione esistente	20.0	
535/LE	Vibe S.r.l.	Idroelettrico	Concessione rilasciata	123.9	350.0
233/LE	Sordato S.r.l.	Idroelettrico	Concessione rilasciata	57.0	62.8
255/LE	Cervo	Ittiogenico	Derivazione esistente	1.5	
254/LE	Fabris Sebastiano	Idroelettrico	Derivazione esistente	67.0	10.0
	Norda S.p.A.	Industriale	Derivazione esistente	4.0	
Totale				273.4	422.8

19 19 FEB. 2019

Il totale delle concessioni che interessano l'area, sia in essere che richieste, ammonta a 273.4 l/sec e consente la produzione di una potenza elettrica pari a circa 0.42 MW.

3) DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 12/07/2017

Durante la seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 12/07/2017 è stato discusso l'argomento in oggetto, e preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto il Comitato ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, di cui al titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:

“VALUTAZIONI COMPLESSIVE

- *Vista la DGR 1988/2015 “Indicazioni relative all'ammissibilità delle istanze di derivazione a scopo di produzione idroelettrica al fine della tutela dei corpi idrici”;*
- *Visto il parere positivo con prescrizioni dell'Autorità di bacino del 14 agosto 2014;*
- *Visto tuttavia il parere negativo e le motivazioni descritte del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo del 2 maggio 2017;*
- *Vista la nota prot. n. 157332 del 20/04/2017 dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUVV con cui si segnala una parziale difformità nella documentazione fornita rispetto a quanto previsto dalla DGR n. 2299/2014 e una non congruità dei giudizi espressi sull'entità delle incidenze;*
- *Visto il parere negativo e le motivazioni descritte del Comune di Valli del Pasubio;*
- *Visto il parere negativo e le motivazioni descritte della Provincia di Vicenza, Area servizi al cittadino e al territorio, Settore ambiente, Servizio VIA del 31 maggio 2017;*
- *Viste le ulteriori osservazioni pervenute nel corso dell'istruttoria;*
- *Considerato che il territorio delle Valli del Pasubio presenta una certa instabilità dal punto di vista geologico, aspetto che andrebbe meglio approfondito;*
- *considerato che il progetto è localizzato in un'area soggetta a vincoli di diversa natura che generano motivi ostativi e che il progetto non ha superato dato il parere negativo degli enti (MIBACT, Provincia di Vicenza e del Comune di Valli del Pasubio) o la richiesta integrazioni per la nota di parziale conformità della documentazione (Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV),*
- *considerato che il bacino imbrifero è di 2,1 kmq, quindi ben inferiore a quanto stabilito dalla D.G.R. 1988/2015 di 10 kmq;*
- *considerato che l'iter del progetto Codivolve è iniziato prima dell'entrata in vigore della norma suddetta, tuttavia ad oggi per un principio di precauzione non si può considerare il progetto compatibile con l'ambiente circostante secondo le disposizioni della recente normativa, e rimanendo valido il principio di non deterioramento delle componenti ecosistemiche;*
- *considerato che diversi proprietari dei terreni coinvolti dall'intervento sono contrari alla realizzazione dello stesso,*
- *considerata la compresenza di altre derivazioni e concessioni, individuate dal torrente Val dell'erba al Torrente Malunga e descritte anche nel documento “Relazione sugli effetti cumulativi” presentata dalla ditta;*
- *considerata la tendenza decrescente del valore delle portate medie del torrente Leogra degli ultimi anni sul quale si riversa il torrente Malunga, sul quale a sua volta si riversa il torrente Val dell'Erba oggetto del progetto, appare evidente che la nuova derivazione andrebbe a compromettere ulteriormente lo stato dei luoghi e non garantirebbe indirettamente il mantenimento dello stato ecologico buono del Leogra;*
- *considerato che, dalla documentazione fornita dal proponente, non risulta sufficientemente garantita la sostenibilità economica dell'impianto.*

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., (...) condividendo le valutazioni esposte dal gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti, parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.”

ALLEGATO **B**
 AL DIRETTORE **19** **19 FEB. 2019**

A seguito della determina gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A., con nota del 02/08/2017 prot. n. 324956, hanno comunicato al proponente ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., le considerazioni e le motivazioni a supporto dell'espressione del parere non favorevole di cui sopra.

4) OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE E CONTRODEDUZIONI DEL COMITATO VIA

Con PEC dell'11/07/2017 prot. n. 285296 e prot. n. 285820 e PEC del 12/07/2017 prot. n.286015 e n.287130, il Proponente ha inviato le integrazioni volontarie relative alle controdeduzioni ai pareri ed osservazioni, pervenute successivamente alla discussione del progetto in seduta di Comitato e contenente i seguenti elaborati:

- All. Co.1 - Controdeduzione a Parere Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza Protocollo 10051 del 02/05/2017;
- All. Co.2 - Controdeduzioni a osservazioni pescatori della associazione Bacino Astico Leogra, datate 23/03/2017;
- All. Co.3 - Controdeduzioni a verbale di deliberazione della giunta comunale N° 30 del 13/04/2017;
- All. Co.4 - Controdeduzioni a parere Provincia di Vicenza N° 3 7 651 del 25/05/2017;
- All. Co.5 - Controdeduzioni a parere Legambiente Schio Valleogra;
- All. Co.6 - Controdeduzione Nota E.Miroglio s.r.l. del 08/04/2017;
- All. 0)3 – VINCA, Dichiarazione di non necessità V.Inc.A. Allegato E;
- All. 0)4 – VINCA, Elaborato tecnico cartografico allegato alla Dichiarazione di non necessità;
- All. Q)7 - Valutazione IARI_ VER2.

Successivamente con PEC in data 11/08/2017 acquisita al prot. regionale n. 348990 del 14/08/2017 la ditta ha inoltrato le “*Osservazioni alla Comunicazione della Regione del Veneto del 2 agosto 2017, prot. n. 324956, c101, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*” e contenente i seguenti elaborati:

- All. Co.7 - Controdeduzioni in merito alla nota presentata dai sigg. Casarotto Antonio e Casarotto Maria Cristina;
- All. Co.8 - Controdeduzioni osservazioni del “Comitato di Solidarietà con la natura”;
- All. Co.9 - Controdeduzioni in merito alla nota presentata Dalle Mole Luciano e Dalla Mole Mirko;
- All. Co.10 - Controdeduzioni in merito alla nota presentata Dalle Mole Mirella e Dalla Mole Aldo;
- All. Co.11 - Risposta alle osservazioni pescatori della associazione pescatori Valli del Pasubio del 27/03/2017;
- All. Co.12 - Tavola derivazioni Malunga;
- All. Co.13 - linee guida idrolettrico applicazione febbraio 2017;
- All. Co.14 - Osservazioni alla Comunicazione della Regione del Veneto del 2 agosto 2017, prot. N. 324956, c101, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,

In data 31/10/2017 con nota prot. n. 453410, la Ditta ha inoltre trasmesso i seguenti elaborati:

- Relazione di chiarimenti e precisazioni in relazione alla sostenibilità economica dell'impianto

	Parere/Osservazione	Sordato srl, Integrazioni volontarie - controdeduzioni, prot. 287130 del 12-07-2017
1.	<i>Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza nr. Protocollo 10051 del 02/05/2017</i>	<i>Allegato 1</i>

"1- Premesso che la tutela paesaggistica attiene alla conservazione e al governo delle trasformazioni compatibili dei caratteri costitutivi gli ambiti di riferimento, per alcune tipologie di intervento è necessario prevedere la possibilità di localizzare le opere in ambiti che abbiano già caratteri di antropizzazione per i quali la trasformazione potrebbe essere più compatibile e coerente con il contesto."

[...] l'area di intervento è stata individuata dallo scrivente come sito maggiormente idoneo tra altri proprio perché ha già caratteri di antropizzazione per i quali la trasformazione potrebbe essere più compatibile e coerente con il contesto di riferimento.

A tal riguardo ci si riferisce allo studio IDRAIM presentato in sede di istanza di Valutazione di impatto Ambientale, che è composto dall'indice di qualità morfologica (IQM) e dall'indice di alterazione del regime idraulico (IARI).

Scendendo nel dettaglio, lo studio dell'IQM è stato redatto secondo la metodologia ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e all'interno viene dimostrato che non vi è alterazione dell'indice di qualità morfologica tra lo stato di fatto e lo stato futuro, dopo la realizzazione delle opere: l'IQM risultante, infatti, è pari a BUONO sia ante operam che post operam; si vuole far presente che questa metodologia è di tipo analitico, e non soggettivo, perché prevede il rilievo dello stato in essere dei luoghi catalogando e indicando tutte le tipologie di antropizzazione presenti sia all'interno che all'esterno del corpo idrico, che vanno a costituire dei dati di input in tabelle di calcolo fornite da ISPRA, e che portano ad un risultato oggettivo (BUONO).

Si fa presente che nel citato studio dell'indice IQM si sono considerati tutti gli interventi per la realizzazione dell'impianto idroelettrico (briglia radente per la realizzazione dell'opera di presa, dissabbiatore, condotta forzata, fabbricato di centrale, scarico in alveo della centrale e la realizzazione di tratti di nuove piste per l'accesso al fabbricato di centrale) e che da tale studio sono emersi valori dell'indice rispettivamente pari a 0.83 per il corpo idrico della Val dell'Erba e 0.80 per il corpo idrico del torrente Malunga. Si evidenzia inoltre che questi valori non cambiano e che l'indice rimane BUONO anche post operam.

[...]

Altro aspetto che può dare riscontro analitico in merito all'antropizzazione del sito è l'indice IARI (Indice di Alterazione del Regime Idraulico) relativo ai prelievi/restituzioni delle acque sui due corpi idrici: si fa presente che tale sito non è estraneo a tali interventi di prelievo/restituzione in quanto nella stessa area d'intervento sono presenti diversi tipi di prelievi a vario titolo (derivazione di rogge, derivazione ittiogenica, derivazione industriale e derivazioni a scopo idroelettrico). [...]

In merito a tali studi si chiede all'ente valutatore un riscontro sulle valutazioni dello studio IQM e IARI (riassunto nell'IDRAIM) presentati in sede di istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di verificare se sussistano nuovi elementi in grado di comportare un esito diverso di tali indici, e in tal caso chiediamo che gli stessi ci vengano comunicati al fine di attuare un approccio condiviso, in modo da rielaborare eventualmente l'analisi degli indici. Sotto il profilo normativo, si vuole evidenziare che quanto richiesto dal Soprintendente non trova riscontro né nella normativa statale (Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), né nella normativa regionale, che recepisce quella statale (delibera del consiglio regionale N° 42 del 03 Maggio 2013 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici. Decreto Ministeriale 10 settembre 2010. Articolo 33, comma 3, lettera q) dello Statuto regionale. - Proposta di

ALLEGATO

B

AL DECRETO N. 19 DEL 19 FEB. 2019

deliberazione amministrativa n. 53.”)[...] Si vuole infatti porre l'attenzione sul fatto che l'area identificata per la realizzazione dell'intervento non interessa nessuna delle aree individuate come "Sito non idoneo per l'installazione di impianti idroelettrici" dalla normativa regionale; pertanto, per estensione di ragionamento, possiamo dire che anche la normativa regionale identifica il sito idoneo all'installazione di impianti idroelettrici.

Si vuole inoltre evidenziare che la suddetta normativa per la selezione dei siti non idonei (Decreto Ministeriale 10 settembre 2010) è nata con lo scopo di far chiarezza ai proponenti di nuove iniziative di realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili [...]

Alla luce di quanto sopraesposto, è parere dello scrivente che non sia ammissibile il divieto assoluto di realizzazione degli impianti idroelettrici nelle aree non identificate come siti non idonei, ma che ci debba essere quanto meno un percorso condiviso con la soprintendenza per l'ottenimento del corretto inserimento dell'impianto in questione.

" 2- Il territorio della Val dell'Erba è stato inserito nell'ambito 11 "Piccole Dolomiti" dell'Atlante Ricognitivo della Regione Veneto, per il quale sono stati individuati alcuni obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica specifici: "l'area presenta una sua spiccata caratterizzazione dal punto di vista morfologico: del tutto peculiare infatti è la presenza di ambienti rupestri di tipo dolomitico nell'ambito dell'area prealpina ". All'interno del paragrafo sulle dinamiche di trasformazione viene specificato che "l'ambito si presenta relativamente integro dal punto di vista naturalistico almeno in due larghe parti, con la vegetazione che va dall'orizzonte submediterraneo (frammenti) all'orizzonte Alpino e altopiano".

Tra gli obiettivi ed indirizzi specifici di qualità paesaggistica:

1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed elevato valore ecosistemico;
2. Integralità dei sistemi geomorfologici di interesse storico-ambientale.

L'intervento proposto è chiaramente in contrasto con questi indirizzi ed obiettivi.

[...] Si fa presente che l'Atlante Ricognitivo della Regione Veneto ha il solo scopo di individuare alcuni obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica che non entrano nel merito specifico delle tipologie d'intervento che si possono o meno attuare [...]

Ai fini di chiarire perché questi vincoli siano di natura generica si evidenzia il fatto che gli stessi obiettivi sono presenti in 24 ambiti sul totale di 39 che compongono l'intera superficie regionale, e in particolare "ricoprono" il 57.3 % di tutta la superficie regionale. [...]

Si vuole evidenziare inoltre che gli ambiti di paesaggio dell'atlante ricognitivo sono entrati in vigore con la pubblicazione sul Bur n. 22 del 13 marzo 2009, antecedente sia al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 sia alla normativa di individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici (Bur n°45 del 28 maggio 2013); da qui si evince che lo Stato e di conseguenza la Regione hanno successivamente rivisto la normativa evidenziando in modo più chiaro le aree dove è possibile l'installazione di impianti idroelettrici, come già ben illustrato in precedenza.

Nel merito comunque dei sopracitati elementi ostantivi:

"1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed elevato valore ecosistemico"

"2. Integralità dei sistemi geomorfologici di interesse storico-ambientale"

Per quanto riguarda il punto "2. Integralità dei sistemi geomorfologici di interesse storico-ambientale" e più nello specifico quanto riportato nel parere della soprintendenza:

"l'ambito si presenta relativamente integro dal punto di vista naturalistico almeno in due larghe parti, con la vegetazione che va dall'orizzonte submediterraneo (frammenti) all'orizzonte Alpino e altopiano"

La scrivente non comprende come sia possibile che un impianto idroelettrico come quello in esame possa in qualche modo influenzare il sistema vegetazionale in una visione così ampia come quella degli orizzonti o piani altitudinali modificando sostanzialmente la tipologia di vegetazione, le associazioni (aspetto questo che nemmeno le variazioni climatiche storiche possono effettuare se non in centinaia di anni) come citato dal

	<p>Soprintendente, dato che l'intervento è realizzato in modo quasi del tutto interrato e dato che l'impatto sulla vegetazione e sulla morfologia è minimo (si utilizzano infatti strade esistenti, e tutte le aree esterne alle opere fisiche verranno rinverdite).</p>
<p>"3. L'ambito paesaggistico tutelato risulterebbe compromesso dall'intervento, nelle sue caratteristiche precipue di ambiente fluviale, ovvero il complesso dei caratteri geomorfologici e botanici del sistema naturalistico dell'asta torrentizia."</p>	<p>Si vuole ribadire quanto già espresso nel punto precedente, e cioè che l'intervento non altera i valori di antropizzazione dei caratteri geomorfologici dell'asta torrentizia come dimostrato dagli indici del IQM (indice di qualità morfologica). Per quanto concerne la compromissione dei caratteri botanici, si fa presente che in data 24 giugno 2015 lo scrivente ha effettuato il sopralluogo con il Servizio Forestale, in cui si è provveduto ad analizzare tutte le aree di intervento ripercorrendo il percorso delle condotte ed analizzando le aree principali dove viene realizzata l'opera di presa ed il fabbricato di centrale: da tale sopralluogo il Corpo forestale riguardo al Vincolo idrogeologico e Riduzione di superfici boscate ha espresso parere favorevole. Si vuole inoltre porre l'attenzione su come non sia possibile valutare appieno tali aspetti di tipo paesaggistico senza aver effettuato un sopralluogo nell'area d'intervento. Lo scrivente è dell'idea che sia auspicabile un sopralluogo anche da parte della Soprintendenza, che permetta in seguito, valutando e prescrivendo le eventuali modifiche al progetto, di favorire un inserimento idoneo nell'area d'intervento.</p>
<p>"4. La connotazione paesaggistica, determinata dalla quasi assenza di antropizzazione, ricomprende tutto il contesto ed attiene ad aspetti di carattere materiale quantitativamente misurabili ed aspetti di carattere percettivo non misurabili. In particolare, tali ambienti sono caratterizzati dalla qualità e dalla quantità di acqua in base al regime idrico del corso, così come la vegetazione ripariale, dagli effetti di rifrazione della luce, dalle colorazioni che l'acqua assume in relazione al regime idrico naturale."</p>	<p>Si rimanda a quanto già espresso al punto 1 in merito all'applicazione degli indici IQM e IARI, dai quali emerge chiaramente che la realizzazione dell'impianto non altera la qualità delle acque. Inoltre si fa presente che già nel disciplinare di concessione è previsto di predisporre un piano di monitoraggio [...] Altro aspetto che viene richiamato in questa parte di parere è: "così come la vegetazione ripariale, dagli effetti di rifrazione della luce, dalle colorazioni che l'acqua assume in relazione al regime idrico naturale." Anche questo aspetto è stato analizzato in modo analitico nella documentazione presentata in fase di procedura di VIA, in particolare negli allegati alla relazione P (p 5_1 /5.2 - Sezioni liquide al variare della portata) [...] Come è visibile da questa documentazione le variazioni di portata in alveo non alterano la percezione visiva della vegetazione ripariale, gli effetti di rifrazione della luce, le colorazioni che l'acqua assume; questo è dovuto soprattutto alle caratteristiche dell'aveo, che è a canale singolo con argini che hanno pendenze molto elevate. La percezione come descritta nel parere della soprintendenza è comunque già di per se variabile, anche prima della realizzazione della centrale idroelettrica, perché di fatto già naturalmente il deflusso delle acque cambia in base alle precipitazioni; avallando tale logica non sarebbe possibile realizzare nessun tipo di derivazione d'acqua in alveo, visto che questo aspetto di percezione è talmente generico che potrebbe essere applicato a qualsiasi tipo di intervento.</p>
<p>"5. L'analisi del regime idrico per la determinazione del DMV e del regime di funzionamento dell'impianto risulta esemplare dato che (cfr. pag 56 della relazione Paesaggistica) la previsione a pieno regime dell'impianto è di (max) 47 giorni all'anno, per tutto il resto del periodo</p>	<p>Il Proponente riporta il grafico di pg 55 della relazione paesaggistica. Ci si chiede come sia possibile valutare l'apporto ambientale dell'opera soffermandosi sulla curva di durata delle portate naturali rispetto a quelle prelevate e rilasciate, e valutando solo i giorni di funzionamento dell'impianto in rapporto alla valenza di energia rinnovabile prodotta. Questo punto manca di logica,</p>

<p>si prevede un funzionamento a ridotto regime e il fermo per circa 77 giorni. Queste analisi riducono di moltissimo anche la valenza produttiva ed un eventuale posizione "ambientalista" di produzione di energia da fonti rinnovabili dato che la modificazione del territorio dal punto di vista paesaggistico ed ambientale risulta fortemente compromissiva dei caratteri precipui."</p>	<p>in quanto non è possibile valutare la produzione di energia guardando solamente i giorni di funzionamento dell'impianto: in primo luogo perché non c'è una correlazione diretta tra giorni dell'anno di funzionamento e la produzione di energia, infatti la produttività dell'impianto è modulata in funzione delle portate in ingresso e dipende anche dalla tipologia di macchine installate, con i loro rispettivi rendimenti.</p> <p>Altro aspetto è questo: se venisse utilizzato il parametro dei giorni di funzionamento per valutare la valenza ambientale rispetto alla produzione di energia verde, vorrebbe dire che tutti gli impianti ad acqua fluente, visto che ricadono tutti nella casistica dove è presente una portata massima di prelievo, un periodo portata ridotta e un periodo di fermo impianto, non risulterebbero idonei.</p> <p>Un altro aspetto contraddittorio nel parere della soprintendenza è che in modo indiretto sembra che risulti preferibile l'impianto idroelettrico che preleva più acqua rispetto a un impianto che ne preleva meno, visto che per giustificare la bassa produzione si è fatto riferimento ai giorni dell'anno in cui l'impianto non è al massimo del suo regime; questo è in netto contrasto con la salvaguardia dei corpi idrici in quanto la quantità d'acqua prelevata (che non può essere al di sopra di determinati valori) è uno dei principali parametri per valutare l'impatto ambientale, come si è già avuto modo in precedenza di spiegare attraverso l'indice IARI.</p>
<p>"6. Si rileva inoltre che riguardo al DMV nella sua concezione attuale, (esso) rappresenta la portata d'acqua di minima necessaria a garantire la biocenosi nel corso d'acqua. Per questo si configura come una condizione necessaria in termini ecosistemici, ma certamente non sufficienti in termini paesaggistici, laddove la riduzione dell'altezza della sezione di portata, produce degli effetti percettivi di notevole importanza."</p>	<p>Innanzitutto si vuole chiarire che il progetto non rilascia solo il DMV come dichiarato nel parere della soprintendenza ma rilascia il DMV più una quota d'acqua aggiuntiva che è il 10% della portata in arrivo all'opera di presa come è ben spiegato nella relazione idrogeologica idraulica presentata in procedura di VIA.</p> <p>Per quanto riguarda la quantità d'acqua rilasciata in alveo e il suo aspetto percettivo [...] si è dimostrato visivamente (mediante foto-simulazioni) come la variazione di portata in alveo non altera la percezione dell'acqua, soprattutto date le caratteristiche dell'alveo e perché di fatto già naturalmente il deflusso delle acque cambia in base alle precipitazioni.</p>
<p>"7. La soluzione progettuale, propone la realizzazione di una centrale idroelettrica, illustrandone gli impatti attraverso delle foto-simulazioni "mimetiche", tralasciando di elaborare che, la fase di cantiere risulta fortemente distruttiva dell'impatto vegetazionale e quindi i manufatti per quanto seminterrati, saranno perfettamente riconoscibili come elementi di artificializzazione. Analogamente le fasi di cantiere per la la realizzazione del tracciato della condotta, circa 1450 m, non sono state analizzate, ma hanno per tipologia di interventi e per la per durata dei lavori, degli impatti paesaggistici in contrasto con gli obbiettivi e la tutela del sito."</p>	<p>In merito a quanto esposto, si consideri che in data 22/03/2017, con Decreto del presidente della Repubblica n.31 del 13 febbraio 2017, è stata pubblicata la nuova normativa sull'Autorizzazione paesaggistica semplificata, dove vengono identificati gli interventi per i quali non si necessita di autorizzazione paesaggistica (allegato A), e l'elenco degli interventi realizzabili con autorizzazione paesaggistica semplificata in quanto ritenuti di lieve entità ai fini paesaggistici (Allegato B).</p> <p>Vorremmo far notare che l'intero impianto idroelettrico in realtà è l'insieme di singoli interventi e le sue parti potrebbero essere configurate come impatto a lieve entità ai fini paesaggistici, perché le tipologie di intervento di cui si compone potrebbero ricondursi a interventi realizzabili con autorizzazione paesaggistica semplificata.</p> <p>Ciò anche in relazione al cronoprogramma che evidenzia (prima di tutto la stagionalità delle azioni di trasformazione del territorio) e come il cantiere si sviluppi per fasi a cui corrispondono anche interventi distinti [...].</p> <p>L'ultimo intervento preso in considerazione, non in termini temporali ma di impatto paesaggistico, è la fase 7</p>

	<p>(cantierizzazione) [...]. Dalla tabella si evince che la durata dei lavori di cantierizzazione per la realizzazione delle opere visibili che potrebbero avere un impatto paesaggistico (temporaneo), indicate in "Rosso", hanno una durata che non supera i 90 giorni. Di fatto sotto l'aspetto di impatto paesaggistico la cantierizzazione si può configurare nel Punto 16 - "Occupazione temporanea di suolo privato mediante installazione di strutture provvisorie per un periodo massimo di 120 giorni." Che come indicato può ricadere nell'elenco degli interventi esenti dall'autorizzazione paesaggistica. [...]</p>
<p>2 Osservazioni pescatori della associazione Bacino Astico Leogra, del 23/03/2017.</p> <p>[...] L'associazione Bacino Astico Leogra è una delle cinque associazioni che gestiscono gli altrettanti bacini di pesca per conto della provincia di Vicenza e vuole con queste osservazioni esprimere la sua assoluta contrarietà alla realizzazione di questo progetto che porterebbe alla distruzione di un torrente in Val dell'Erba ancora integro dove vivono ancora i gamberi di fiume, le trote Fario autoctone e tutta una microfauna di Plecotteri, Tricotteri, Tipulidi, e inoltre tritoni alpini, Salamandre, Ululoni a ventre giallo, Rospì comuni, Rane temporarie, Merli acquaioli, Aironi Cenerini, e ancora si abbeverano nelle sue acque limpide Caprioli, Tassi, Volpi, Camosci, Lepri"</p> <p>[...] Tutto questo ambiente, se sarà realizzato questo impianto verrà irrimediabilmente compromesso solo per realizzare una centralina idroelettrica assolutamente antieconomica e con un rilascio di deflusso Minimo vitale pari a 8,5 l/s assolutamente ridicolo, [...] "Tutto questo ambiente, se sarà realizzato questo impianto verrà irrimediabilmente compromesso solo per realizzare una centralina idroelettrica assolutamente antieconomica e con un rilascio di deflusso Minimo vitale pari a 8,5 l/s assolutamente ridicolo".</p>	<p>Allegato 2</p> <p>La scrivente fa presente che il progetto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico è stato sottoposto direttamente alla fase di VIA (valutazione di Impatto ambientale), procedura più completa e analitica, evitando di passare dalla fase di screening, proprio perché consentire di analizzare in modo appropriato e analitico gli effetti del progetto sulla componente ecosistemica in generale ed in particolare sulla fauna, con particolare riferimento alle specie di cui alla Direttiva habitat - (Rete Natura 2000) [...].</p> <p>Si evidenzia che non è corretta l'indicazione del quantitativo minimo rilasciato riportata nell'osservazione. Il prelievo da parte della centrale inizia solamente quando la portata del corso d'acqua assicura il rilascio in alveo, al netto della derivazione, di una quantità d'acqua pari a DMV maggiorato della quota di modulazione, cioè di una portata pari a 10.79 l/sec. La derivazione da parte della centrale si mantiene proporzionale alla portata del corso d'acqua fino ad una soglia corrispondente al prelievo massimo assentito, pari a 112 l/sec. Oltre questa soglia tutta la portata eccedente viene rilasciata in alveo. Nell'anno medio il rilascio in alveo è pari a 34.25 l/sec (tale quantità scende a 15.96 l/sec se riferita al solo intervallo in cui la centrale preleva in misura proporzionale alla portata del corso d'acqua).</p> <p>Un altro aspetto molto importante è che il deflusso minimo vitale può essere aumentato in qualsiasi momento come previsto dal decreto di concessione firmato il con atto N° 36 del 9 febbraio 2016 di cui si riporta l'estratto. [...] Come viene già anticipato nel estratto del disciplinare di concessione è previsto un piano di monitoraggio: le autorità infatti obbligano il concessionario a concordare e redigere con ARPAV un piano di monitoraggio[...]. Un ulteriore aspetto molto importate è che il nuovo piano di tutela delle acque prevede l'obbligo da parte del concessionario di garantire per tutto il tratto sotteso il quantitativo d'acqua rilasciato all'opera di presa (DMV), anche se si è in presenza di infiltrazioni di subalveo [...].</p>

<p>[...] "desertificare la pedemontana vicentina , che sta subendo una vera e propria aggressione da parte di questi micro impianti, in nome di un 'energia verde che di verde non ha nulla e porta distruzione di tanti ecosistemi ancora integri, con gravissime ricadute anche sulle ricariche della falda acquifera ormai sempre più bassa e che sta registrando anche a causa delle precipitazioni, livelli minimi mai visti".</p>	<p>Si chiarisce che l'acqua viene prelevata a monte e restituita più a valle e che la distanza tra questi due punti è di 1400 mt circa e questo prelievo e restituzione avvengono in porzione di territorio molto ristretto ma si trova geograficamente molto più in alto rispetto la falda acquifera della pedemontana vicentina, che pertanto non viene interessata. Pertanto non vi è una concreta e reale possibilità di diminuzione del livello delle falde e la conseguente possibilità di una desertificazione della pedemontana vicentina.</p>
<p>"Concludendo è ora di dire basta alla costruzione di questa e di tutte le centrali che alla fine di questi incentivi saranno destinata a diventare cattedrali nel deserto abbandonate".</p>	<p>La scrivente non condivide quando si parla che alla fine degli incentivi questi impianti saranno dismessi perché di fatto è risaputo che la manutenzione degli impianti idroelettrici è una tra la più basse rispetto a tutte le altre fonti di energia rinnovabile, (biogas, eolico, solare ...). Questo è dimostrato dal fatto che le centrali in Italia attivate nei primi del novecento sono ancora attive, in quanto la sola vendita dell'energia elettrica in rete (senza incentivi), permette il mantenimento e la redditività della centrale stessa. [...]</p>
<p>3 Deliberazione della giunta comunale N° 30 del 13/04/2017, Comune di Valli del Pasubio</p>	<p>Allegato 3</p>
<p>"Vista l'Ordinanza n. 398348 del 24.09.2014 emessa dall'Ufficio del Genio Civile di Vicenza, con cui si disponeva il deposito della domanda per la concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico dalla Val dell'Erba in Comune di Valli del Pasubio località Codivolpe, presentata dalla ditta Sordato S.r.l. con sede a Monteforte d'Alpone (VR) in via XX Settembre, 33;</p>	<p>La scrivente Ditta Sordato prende atto della verifica procedurale</p>
<p>"Considerato che la suddetta ordinanza aveva stabilito il 03 novembre 2014 compreso, il termine di deposito della domanda unitamente agli atti di progetto, e, che entro detto termine potevano essere presentate al Genio Civile di Vicenza oppure al Comune di Valli del Pasubio eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda di concessione in argomento;"</p>	<p>La scrivente Ditta Sordato prende atto della verifica procedurale</p>
<p>"Richiamata la D.G.C. n. 101 del 28/10/2014 di opposizione in merito all'istanza di derivazione acqua ad uso idroelettrico della ditta Sordato S.r.l. di cui ai punti precedenti;"</p>	<p>Si riporta in allegato la delibera (N°. 101 del 28/10/2014) che contiene tutte le considerazioni espresse dal comune e si fa presente che le stesse considerazioni sono riportate in toto nella delibera (N° 30 del 13/04/2017), pertanto nel rispondere alla delibera in oggetto, rispondiamo implicitamente anche alla delibera citata (N°. 101 del 28/10/2014).</p>
<p>"Richiamata inoltre la D.G.C. n. 26 del 09/04/2015 di opposizione alla realizzazione di nuove centraline idroelettriche sui corsi d'acqua all'interno del territorio comunale;"</p>	<p>La scrivente prende atto e fa presente che tale delibera citata è di carattere più generico e non entra nello specifico sull'istanza in oggetto, pertanto nel rispondere alla delibera in oggetto (N° 30 del 13/04/2017), rispondiamo implicitamente anche alla D.G.C. n. 26 del 09/04/2015 richiamata e di seguito riportata, alla quale di volta in volta si fornisce puntuale risposta:</p>
<p>"Evidenziato - che la rete idrografica del Torrente Leogra e dei relativi affluenti è già ad oggi</p>	<p>Si vuole anzitutto far presente che, come illustrato nell'elaborato "o)1 relazione preliminare di screening a pag. 96 presentato nell'ambito della procedura di VIA, che il progetto proposto non</p>

19 FEB. 2019

interessata dalla presenza di numerosi impianti idroelettrici e che sono sempre più frequenti le istanze per l'insediamento di nuovi impianti la cui realizzazione porterebbe ad un intensivo sfruttamento della risorsa idrica presente nel territorio e la conseguente deturpazione del patrimonio idrico-ambientale del Comune di Valli del Pasubio;

- che il territorio del Comune di Valli del Pasubio ricade in area ed ambiti per la formazione di parchi e riserve naturali di interesse comunitario / S.I.C. /Z.P.S ossia aree sottoposte sia alle disposizione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento che all'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e di protezione speciale di cui alle DIRETTIVE per il P.I. 92/43/CEE e 79/409/CEE, al D.P.R. 8 settembre 1997, al D.P.R. 12 marzo 2003, n. 357, al D.M. 3 aprile 2000, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 21/02/2003 e n. 2673 del 06/08/2004 e che quindi risulta per questa amministrazione comunale fondamentale preservare il territorio ricadente sia in tali ambiti che in tutto il suo contesto territoriale alla luce della delibera di Consiglio Regionale del Veneto n. 42 del 03/05/2013, pubblicata sul BUR no 45 del 28/05/2013;"

interferisce con suddette aree di interesse comunitario e si fa inoltre presente che il progetto non ricade in alcuna area identificata non idonea dalla delibera Consiglio Regionale del Veneto n. 42 del 03/05/2013, pubblicata sul BUR no 45 del 28/05/2013 (richiamata dal comune).

Inoltre si sottolinea che la delibera Consiglio Regionale del Veneto n. 42 del 03/05/2013, pubblicata sul BUR no 45 del 28/05/2013 è stata redatta ed emanata a seguito e secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, con lo scopo di far chiarezza ai proponenti di nuove iniziative per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (tra cui gli impianti Idroelettrici), come viene evidenziato nella parte introduttiva del decreto predisposto dal:

- IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Si fa presente inoltre che nella parte introduttiva del decreto vengono espone le motivazioni per le quali è stato redatto tale decreto [...]

Si vuole sottolineare come l'identificazione delle aree nasca "nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria." è evidente che tale argomentazione rilevata dal Comune non trova riscontro a livello normativo sia regionale che statale.

"Ricordato che già nell'anno 2010 l'Amministrazione Comunale si era attivata incaricando un tecnico specializzato per la verifica delle conseguenze sull'ambiente in caso di realizzazione di un impianto idroelettrico, dalla quale sono emersi potenziali gravi ed irreversibili danni all'ambiente;"

La scrivente ditta fa presente che lo studio redatto non si riferisce all'impianto oggetto di domanda e che tale parere non può essere generalizzato a tutti gli impianti. A tale proposito si evidenzia che la domanda in oggetto relativa all'impianto in questione (impianto idroelettrico Codivolpe) è stata corredata da specifici approfondimenti già presenti nella documentazione a supporto della procedura di VIA.

A tal riguardo ci si riferisce allo studio presentato in Valutazione di impatto Ambientale nel quale è stato redatto lo studio dell'IDRAIM, che è composto dall'indice di qualità morfologica (IQM) e l'indice di alterazione del regime idraulico (IARI) [...].

"Rilevato che il territorio di Valli del Pasubio è geologicamente un territorio molto fragile, da tutelare e preservare il più possibile, anche alla luce dei danni a strade e abitazioni, per le quali sono state fatte evacuare famiglie, causati da diverse frane verificatesi durante l'alluvione del 2010 e in quelle successive;"

Si fa presente che quanto rilevato dal comune si riferisce a tutto il territorio comunale di Valli del Pasubio e non entra nello specifico nelle aree di progetto della domanda in oggetto. Si fa inoltre presente che è stato espresso parere favorevole sul vincolo idrogeologico sul progetto in questione, con il parere del U.O. Forestale ovest del 23 maggio 2017 con protocollo 201954. (si allega estratto del parere) [...]

"Preso atto:
- che negli ultimi tempi si sono succedute numerose ulteriori richieste (alcune delle quali sullo stesso corso d'acqua);
- che anche se non ufficialmente formalizzate, le nuove posizioni di Regione Veneto e Provincia di Vicenza si stanno uniformando

Si vuole far notare che è intenzione della scrivente ditta sottoporre alla più attenta analisi il progetto, tanto che la stessa ditta proponente ha scelto l'iter autorizzativo più completo (la Valutazione impatto ambientale volontaria) per fornire una documentazione completa ai diversi portatori di interesse ed assicurare a tutti i cittadini e i comitati locali che l'opera sarà valutata sotto tutti gli aspetti d'interesse per l'ambiente e la

su posizioni più restrittive in merito;
 - che si è intensificata l'azione di Comitati Locali e non, di Associazioni di Categoria e anche di concessionari già in esercizio contrari a nuovi sfruttamenti;
 Ricordato che questa Amministrazione Comunale ha già iniziato a sviluppare un progetto complessivo di valorizzazione per attività di turismo, tempo libero e settori simili mettendo alla base le bellezze del posto, una delle sue principali risorse, generando sicuramente un volano di crescita anche economica, e che l'involuzione della qualità del territorio e dell'ambiente comporterebbe l'annullamento di tali sforzi;"

comunità.
 Non si condivide la posizione della amministrazione che considera penalizzante un intervento simile che comporta la derivazione d'acqua di un torrente per la produzione di energia rinnovabile, perché non è affatto in contrasto con gli obiettivi del comune ma al contrario andrebbe a diversificare la valorizzazione per attività di turismo, tempo libero e settori simili mettendo alla base le bellezze del Comune.
 Il comune infatti non è meta di visitazione per le risorse naturalistiche ma soprattutto per il valore storico che rappresenta: Strada delle 52 gallerie, Ossario del Pasubio, Ponte tibetano.
 Il nostro disappunto deriva dal fatto che nel territorio comunale di valli del Pasubio esistono già delle attività di turismo, tempo libero e settori simili che si basano sulle bellezze del posto, che nascono oggi non tanto dalla valorizzazione dell'acqua ma dalla presenza di aree boscate e aree montuose e da un turismo giornaliero, pendolare dalla pianura spinto soprattutto, nel periodo estivo, dalle condizioni di caldo proibitive della pianura. Nei suoi processi che nel corso della storia ha avuto nella Val dell'Leogra: come è stato ben illustrato nella brochure allegata dalla Comunità Montana Leogra -Timonchio dove è presente tutta l'evoluzione del territorio legata all'acqua del comune di valli del Pasubio.
 Nella brochure viene infatti descritta la "via dell'acqua" dove sono presenti vari itinerari da visitare per comprendere il valore dell'acqua nei vari periodi storici a partire dal 1400 e si spiega il valore e gli utilizzi dell'acqua che si sono modificati nel corso della storia che di fatto hanno seguito l'evoluzione della civiltà. Allora perché non offrire anche un ulteriore percorso per la conoscenza del territorio e delle energie sostenibili. [...]

"Rilevato che l'impatto di nuove centraline idroelettriche su corsi d'acqua andrebbe sicuramente a compromettere l'aspetto paesaggistico e ambientale del territorio di Valli del Pasubio;"

Come già evidenziato nel punto precedente non siamo d'accordo che questo tipo d'intervento porti a compromettere l'aspetto paesaggistico e ambientale del territorio di Valli del Pasubio, posizione ampiamente espressa nella nostre considerazioni in merito al parere della Parere del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo, dove si parla delle possibili variazioni sul paesaggio portate dall'impianto in questione.
 In merito all'aspetto ambientale richiamato, sottolineiamo ancora una volta che il progetto in oggetto è in iter per la valutazione di impatto ambientale, dove si sono fatti gli studi specifici per la verifica delle pressioni che potrebbe portare tale impianto dal punto di vista ambientale.

"Ritenuto che l'incentivazione dell'energia pulita non deve essere una mera speculazione economica di privati che per una produzione irrisoria di energia compromettono per non dire distruggono il territorio nel quale vengono inserite creando un danno irrimediabile all'ecosistema e all'ambiente inteso come paesaggio"

Non si tratta di speculazione economica ma bensì di avviare un processo ben più ambizioso quello di accompagnare e sostenere le energie rinnovabili fino ad arrivare alla "Green Party" cioè fino a quando queste non saranno mature per competere con le fonti di energia fossile e quindi non avranno più bisogno di incentivi per sostenersi dal punto di vista del ritorno economico. Questo approccio viene ben chiarito nell'art. 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 [...]

"Constatato che i danni menzionati al precedente punto ricadono irrimediabilmente sia sulle presenti che sulle future generazioni;"

"Ritenuto quindi che la salvaguardia dell'ecosistema e dell'ambiente debba avvenire attraverso una presa di coscienza della collettività attraverso la sensibilizzazione dei cittadini (non solo Valligiani) e che questo input di sensibilizzazione debba arrivare in primis dalle istituzioni territoriali e non, comprese quelle investite da potere decisionale;"

Si condivide con il Comune il fatto che c'è bisogno di aumentare la sensibilità dei cittadini (non solo Valligiani) e che questo input alla sensibilizzazione debba arrivare in primis dalle istituzioni territoriali e non, comprese quelle investite da potere decisionale ma che di fatto questa sensibilizzazione riteniamo debba essere bidirezionale, ovvero che tenga ben presente la salvaguardia dell'ecosistema e dell'ambiente anche dal punto di vista più ampio: ci si riferisce alla riduzione della CO2 rilasciata in atmosfera che causa i cambiamenti climatici e di conseguenza del cambiamento dell'ecosistema e dell'ambiente in spazi che vanno oltre al territorio comunale.

"Ricordato che in data 09/03/2017 la ditta Sordato S.r.l. ha presentato in seduta pubblica il progetto di realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico con potenza superiore a 100 kW (codice progetto 18/2017) da realizzarsi in località "Codivolpe" per il quale è stata richiesta in regione Veneto la procedura di Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs 287/2003 e presentata l'istanza di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006;"

La scrivente prende atto della verifica procedurale.

"Accertato che entro la data del 24 aprile 2017 si possono presentare osservazioni al progetto in argomento;"

La scrivente prende atto della verifica procedurale

"Visto che la Val dell'Erba è affluente di sinistra orografica della Val di Malunga, ulteriore affluente di destra del Torrente Leogra che è individuato come sito di riferimento e corpo idrico di elevato valore di qualità ambientale dalla delibera di Giunta Regionale n. 1950 del 28/10/2013 e che il 70% del suo corso è già classificato a rischio idrico, essendo il suo tratto di 25,70 km derivato per oltre l'80%, secondo uno studio della Regione Veneto;"

Si fa presente innanzitutto che il corpo idrico del torrente Malunga e il corpo idrico del Torrente Val dell'Erba sono corpi idrici distinti dal torrente Leogra, ed essendoci uno studio specifico presentato in VIA dei torrenti in oggetto, la classificazione "a rischio idrico" va espressa specificamente sui Torrenti Maluga e Val dell'Erba. [...]

"Ricordato che la Val Malunga è oggetto di ulteriore precedente richiesta di sfruttamento idrogeologico da parte di altra ditta a cui l'Amministrazione Comunale di Valli del Pasubio si è già opposta con proprie deliberazioni di Giunta Comunale no 107/2011 di decisione di resistere in giudizio avanti il T.A.R. veneto e no 122/2011 di decisione di resistere in giudizio avanti al Consiglio di Stato;"

Come precisato dalla nota del comune si tratta di un altro impianto idroelettrico, che pertanto non inficia la bontà del progetto in questione.

"Evidenziato che il deflusso minimo vitale della Val dell'Erba, previsto dal progetto, non raggiunge i nuovi valori individuati in uno studio effettuato da parte della Provincia di Vicenza e che in ogni caso la limitata acqua fluente residua nel torrente comporterebbe un grave danno alla fauna ittica presente estremamente preziosa per la rarità della specie autoctona (trota fario e gambero di

Si fa presente che il valore deflusso minimo vitale della Val dell'Erba, previsto dal progetto è stato calcolato secondo la legge in materia e tale valore è stato verificato dall'ente preposto al controllo L'autorità di Bacino del fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione, che di recente si è fusa con altre Autorità di bacino ed è diventata "l'Autorità di bacino delle alpi Orientali".

La suddetta autorità ha espresso il suo parere favorevole di competenza [...]

<p>fiume) ed, in ogni caso, un danno ambientale inestimabile;"</p>	
<p>"Rilevato che la cittadinanza di Valli del Pasubio è preoccupata nel vedere le risorse idriche del proprio territorio prese di mira da continui tentativi di sfruttamento selvaggio da parte di privati che badano esclusivamente al loro tornaconto con assoluta indifferenza verso le legittime necessità di chi lavora da sempre sul territorio e che sta' tentando di fare del turismo, attratto dalle bellezze del posto, una delle sue principali risorse. La stessa cittadinanza chiede azioni e manifestazioni pubbliche di forza che si preferisce evitare auspicando il buon senso delle autorità preposte;"</p>	<p>Si ribadisce come nel punto precedente che non si condivide appieno quando si considera l'intervento "penalizzante con assoluta indifferenza verso le legittime necessità di chi lavora da sempre sul territorio e che sta' tentando di fare del turismo, attratto dalle bellezze del posto", [...]</p>
<p>"Considerato che la portata media "stimata" dalla società richiedente risulta di molto spropositata e sovrastimata rispetto alla reale portata della Val dell'Erba nel tratto in questione. I dati sarebbero di gran lunga inferiori se si considerasse che negli ultimi dieci anni vi è stata una diminuzione delle precipitazioni atmosferiche che hanno diminuito ancor di più la portata del torrente stesso;"</p>	<p>La scrivente fa presente che non è corretto quanto il comune afferma perché la società ha redatto uno studio sulla disponibilità idrica basandosi proprio sul monitoraggio diretto delle portate degli ultimi due anni come è stato ben relazionato nel progetto presentato in procedura di VIA: (b2 relazione sul monitoraggio delle portate Val dell'Erba) ; (b3 relazione sul monitoraggio delle portate Val Malunga); (b4 relazione sul metodologia di delle portate metodi di misura); (q)7 valutazione dello IARI).</p>
<p>"Fatta propria la forte preoccupazione dell'Autorità di Bacino Astico-Leogra che rappresenta l'interesse di quasi un paio di migliaia di pescatori che vedono a rischio la loro attività;"</p>	<p>Come già ampiamente espresso dalla scrivente si rimanda alle nostre considerazioni in merito al dell'Autorità di Bacino Astico-Leogra dove si parla delle possibili variazioni apportate dall'impianto in questione.</p>
<p>"Visto che in prossimità dell'area di derivazione, in base alla Carta dei Vincoli del Piano degli Interventi vigente, insiste un vincolo di fascia di rispetto "Pozzi di prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo;"</p>	<p>Si fa presente che questo aspetto è stato valutato nella prima fase autorizzativa della domanda dove la Regione (specificamente l'ufficio Genio Civile di Vicenza) ha verificato eventuali interferenze con altre concessioni esistenti e/o in fase di iter autorizzativo: da questa analisi si è verificato che non ci sono interferenze con i pozzi idropotabili sopra citati. [...]</p>
<p>"Richiamato l'allegato 2 alla delibera n. 2 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione e dell'Autorità di bacino del fiume Adige, integrati con le regioni ricadenti nel distretto delle Alpi Orientali, relativo alle "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico" che al punto 6. esclude l'ammissibilità di nuove derivazioni ad uso idroelettrico ovvero varianti significative di esistenti derivazioni, qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 chilometri quadrati;"</p>	<p>Si chiarisce come ben spiegato nella parte introduttiva delle "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico" che spetta alle regioni e alla province autonome adottare le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale. [...].</p> <p>Di conseguenza la Regione Veneto ha recepito e normato le nuove linee guida in materia di: "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico" con la delibera della giunta regionale N° 1988 del dicembre 2015 "Indicazioni relative all'ammissibilità delle istanze di derivazione a scopo di produzione idroelettrica al fine della tutela dei corpi idrici" pubblicata sul BUR della regione Veneto il 15/01/2016 Bur n°4 [...]</p>
	<p>Come è ben chiarito nella delibera regionale si chiarisce "Si vuole in fine evidenziare come tali disposizioni, che si</p>

19 19 FEB. 2019

	<p>applicheranno alle istanze presentate dopo la pubblicazione sul BUR del presente provvedimento "di conseguenza si deve far presente che l'istanza in oggetto non rientra in tale normativa perché presentata in data antecedente alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento. Si allega la documentazione che accerta la data di avvio del procedimento (7 marzo 2014)</p>
4	<p>Parere della Provincia di Vicenza N° protocollo 37651 del 25/05/2017 Allegato 4</p> <p>"Con riferimento a nota nostro prot. 37651 del 25/05/2017 in merito alla Convocazione per la data odierna del Comitato V.I.A. per la pratica esplicitata in oggetto, si informa che, causa impegni pregressi assunti, la Provincia di Vicenza non potrà partecipare all'incontro."</p> <p>"Si ribadisce tuttavia la contrarietà all'intervento, per le ragioni già oggetto di un precedente parere negativo nell'ambito del procedimento per la concessione di derivazione d'acqua e facendo proprie le valutazioni della Soprintendenza."</p> <p>[...] Si vuole inoltre evidenziare che la scrivente essendo consapevole che questi due torrenti Valle delle erbe e Val Malunga non sono stati tipizzati dai Piani di bacini idrografici delle Alpi Orientali ha presentato degli studi specifici.</p> <p>[...] si ritiene opportuna la realizzazione di un apposito studio accompagnato dal relativo monitoraggio che punti a verificare quale dovrebbe essere il regime idrico necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ecologica (stato buono) secondo i dettami della Direttiva Acque.[...].</p> <p>[...] in particolare considerato che nella zona sono state segnalate specie animali legate alla presenza di acqua quali anfibi e astacidi >(gambero di fiume), si ritiene debba essere</p>
	<p>Si prende atto.</p> <p>Analizzando la parte finale della frase quando ci si riferisce "facendo proprie le valutazioni della Soprintendenza." non siamo d'accordo su tale tipo di affermazione la quale peraltro non è stata oggetto di valutazione da parte dei funzionari provinciali i quali hanno preso per "buone" alcune valutazioni tecniche che non sono state adeguatamente analizzate dalla Soprintendenza.</p> <p>In merito all'impatto paesaggistico che questo tipo d'intervento porti si rimanda alla posizione ampiamente espressa nella nostre considerazioni in merito al parere della Soprintendenza del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo dove si parla delle possibili variazioni sul paesaggio portate dall'impianto in questione.</p> <p>Si fa presente che tale normativa è stata recepita dall'Italia (direttiva quadro acque), con decreto Legislativo N°152 del 3 aprile 2006 ed è stata normata ed applicata dalle autorità di bacino di competenza attraverso i Piani di tutela acque in collaborazione con le Regioni.</p> <p>Nello specifico con data del 14 agosto 2014 con N° protocollo 2156/B.5.11/2 controllo L'autorità di Bacino del fiume Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave Brenta Bachiglione, che di recente si è fusa con altre Autorità di bacino ed è diventata "l'Autorità di bacino delle alpi Orientali" ha espresso parere favorevole.</p> <p>A tal riguardo nello specifico ci si riferisce allo studio presentato in Valutazione di impatto Ambientale nel quale è stato redatto lo studio dell'IDRAIM, che è composto dall'indice di qualità morfologica (IQM) e l'indice di alterazione del regime idraulico (IARI). [...]</p> <p>Si fa presente innanzitutto che il corpo idrico del torrente Maluga e il corpo idrico del Torrente Val dell'Erba sono corpi idrici distinti dal torrente Leogra, ed essendoci uno studio specifico presentato in VIA dei torrenti in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici va focalizzato specificamente sui Torrenti Maluga e Val dell'Erba.</p> <p>[...] come già descritto in precedenza si sono stati fatti studi specifici in tal senso e sono stati presentati alla Valutazione d'impatto ambientale.</p>

ALLEGATO 3
 AL DECRETI 19
 19 FEB. 2019

	<i>eseguita una valutazione della effettiva presenza e degli effetti di diversi regimi di portata su di esse. In definitiva per un favorevole accoglimento dell'istanza, occorre valutare e dimostrare che la portata satbilata per il DMV, non produca effetti negativi sulle comunità biologiche sopra indicata.</i>	
	Scala di risalita Pesci La Provincia nomina l'obbligo alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di rimonta.	<i>Si fa presente che in data 22 gennaio 2015 si è ottenuto il parere favorevole di competenza per la scala di risalita pesci [...].</i>
5	Parere Legambiente Schio Valleogra	Vedi Allegato 5
6	Nota della ditta Miroglio srl del 08.04.2017	Vedi Allegato 6
7	Nota presentata dai sigg. Casarotto Antonio e Casarotto Maria Cristina	Vedi Allegato 7
8	Osservazioni del "Comitato di Solidarietà con la natura"	Vedi Allegato 8
9	Nota presentata Dalle Mole Luciano e Dalla Mole Mirko	Vedi Allegato 8
10	Nota presentata Dalle Mole Mirella e Dalla Mole Aldo	Vedi Allegato 9
11	Osservazioni pescatori della associazione pescatori Valli del Pasubio del 27/03/2017	Vedi Allegato 10
12	Osservazioni alla Comunicazione della Regione del Veneto del 2 agosto 2017, prot. N. 324956, c101, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, Progetto denominato "Codivolpe" - Codice progetto 18/2017	Allegato 14
	Punto 1 - vista la DGR 1988/2015 "Indicazioni relative all'ammissibilità delle istanze di derivazione a scopo di produzione idroelettrica al fine della tutela dei corpi idrici";	<i>In riferimento alla DGR 1988/2015 si evidenzia che l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore della norma, pertanto non può essere motivo di esclusione, sebbene comprendiamo che per la commissione possa essere ulteriore motivo di riflessione ed approfondimento delle problematiche determinate dall'impianto;</i>
	Punto 2 - visto il parere positivo con prescrizioni dell'Autorità di bacino del 14 agosto 2014;	<i>Nessuna considerazione, il progetto depositato è già adeguato alle indicazioni e/o prescrizioni contenute del parere positivo.</i>
	Punto 3 - visto tuttavia il parere negativo e le motivazioni descritte del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo del 2 maggio 2017;	<i>Questo punto è stato oggetto di controdeduzione già trasmessa a mezzo PEC in data 11/07/2017 (Elaborato Co.1). Si ritiene tuttavia in questa sede evidenziare che la Soprintendenza dimostra di non aver valutato con criteri scientifici gli elaborati IARI e IQM nonché il DMV; sono sollevate anche problematiche relative alla tipicizzazione del contesto geografico che invece rappresenta gran parte del contesto prealpino della Regione veneto. Si tratta di considerazioni di carattere generale dove vengono citati come esempio i manufatti che, "sebbene interrati saranno riconoscibili come "elementi di artificializzazione", senza entrare nel merito degli effetti che questi determinano sul paesaggio, ovvero come d'altronde sarebbe logico, senza entrare nel merito dell'intervento edilizio.</i>

	<p><i>Il vincolo paesaggistico non è un vincolo di inedificabilità ma rappresenta unicamente un insieme delle misure di tutela volte ad individuare tipologie e tecniche per un progetto compatibile con il generatore di vincolo, costituito dal corso d'acqua, in riferimento alla percezione del paesaggio fluviale.</i></p> <p><i>Nel parere è stata inoltre strumentalizzata la demolizione dell'opera: è chiaro che l'eliminazione della condotta determinerebbe l'installazione di un nuovo cantiere e dunque il riproporsi di impatti temporanei di cantiere sul paesaggio ad oltre 25 anni dalla installazione, determinando del rimaneggiamento del territorio.</i></p> <p><i>Molto importante risulta il fatto che non viene espresso giudizio sull'analisi riportata all'interno della relazione paesaggistica e idraulica in merito alle diverse sezioni liquide analizzate, che invece dimostrano la conformazione dell'alveo e le modificazioni del livello dell'acqua in alveo determinate dal progetto al variare delle portate.</i></p>
<p>Punto 4 - vista la nota prot. n. 157332 del 20/04/2017 dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCANUVV con cui si segnala una parziale difformità nella documentazione fornita rispetto a quanto previsto dalla DGR n. 2299/2014 e una non congruità dei giudizi espressi sull'entità delle incidenze</p>	<p><i>Questo punto è stato oggetto di integrazione trasmessa a mezzo PEC in data 11/07/2017 (Elaborato O.3, Elaborato O.4).</i></p> <p><i>Ai fini dell'ottenimento del parere di incidenza sulla Rete Natura 2000 è stata presentata nuova dichiarazione di non incidenza, con rispettivo allegato tecnico-cartografico, per la quale si attende parere di competenza della Regione, le cui problematiche erano per lo più legate alla tipologia di relazione e alla definizione della significatività degli effetti.</i></p>
<p>Punto 5 - visto il parere negativo e le motivazioni descritte del Comune di Valli del Pasubio</p>	<p><i>Questo punto è stato oggetto di controdeduzione già trasmessa a mezzo PEC in data 11/07/2017 (Elaborato Co.3).</i></p> <p><i>Dalla lettura del parere del comune e dei diversi pareri pervenuti si evidenzia come sembra non siano stati considerati adeguatamente gli elaborati presentati (Paesaggistica, IQM e IARI e studi specialistici) evidenziando un dissenso su affermazioni tecniche presentate nei vari pareri che risultano sempre molto generici, riferendosi a sommarie problematiche tipiche degli impianti idroelettrici, ben note al nostro gruppo di progettazione, senza tuttavia entrare nello specifico. In particolare il Comune di Valli del Pasubio dimostra di non aver accuratamente valutato gli elaborati IARI e IQM, nonché le problematiche relative ai vincoli, citando la "fascia di rispetto pozzo ad uso idropotabile" come se l'intervento in oggetto avesse qualche possibile effetto; inoltre cita il danno ambientale su specie ed habitat, ma senza nessun tipo di competenza in materia, in quanto tutte le affermazioni non sono motivate e/o supportate scientificamente, ma come frutto di sintesi di valutazioni facilmente reperibili su internet che di fatto non presentano dati o rilevano situazioni di conflitto strettamente connesse all'opera specifica ma richiama concetti bibliografici ben noti; analogamente si cita un possibile danno al turismo: abbiamo più volte ribadito che nei mesi estivi luglio-agosto la centrale generalmente non preleva e ciò soprattutto in periodi siccitosi. Il comune e l'opinione pubblica non hanno colto pienamente il concetto che al di sotto di un livello di portata la centrale non entra in funzione e che questo periodo coincide proprio con i due mesi estivi in cui questi territori sono frequentati (luglio ed agosto); rimane sempre una errata convinzione che se vi è poca acqua in determinati periodi c'è ne sarà sempre meno; non sembra esserci comprensione nemmeno del fatto che il turismo dell'energia rinnovabile, nello specifico</i></p>

idroelettrica, è e sarà sempre più attuale; ricordiamo che questi sono comuni che storicamente hanno sempre sfruttato l'acqua con i mulini e che oggi potrebbero "vantarsi" di essere produttori sostenibili di energia. Ciò in coerenza anche con anche le ultime direttive della Strategia Energetica Nazionale 2017, presentata al parlamento e di seguito riportata [...]

Punto 6 – visto il parere negativo e le motivazioni descritte della Provincia di Vicenza, Area servizi al cittadino e al territorio, Settore ambiente, Servizio VIA del 31 maggio 2017

Questo punto è stato oggetto di controdeduzione già trasmessa a mezzo PEC in data 11/07/2017 (Elaborato Co.4).

All'interno dell'elaborato si evidenzia che il parere citato deve essere sostanzialmente rivalutato in quanto non tiene assolutamente in considerazione i contenuti dei documenti consegnati in prima istanza: in particolare sul tema delle specie coinvolte si cita il gambero d'acqua dolce, per il quale (come previsto dalla stessa Provincia nel primo parere) è stato condotto uno studio specifico al fine di portare a conoscenza ulteriori dati utili all'espressione del parere finale.

Gli esiti di tale studio evidenziano che le popolazioni presenti sembrano essere abbastanza contenute numericamente e su questo certamente incide sia il prelievo diretto eseguito in passato sia una certa predazione, in particolare sui giovani, a carico dei salmonidi che si presentano abbastanza numerosi in particolare nel T. Malunga.

La presenza della specie ha comportato la necessità di adottare adeguate precauzioni nella gestione della derivazione, in particolare nella gestione del DMV che deve e sarà sempre essere tassativamente garantito in tutto il periodo in cui l'opera risulterà essere in esercizio. La previsione attuale del DMV di progetto appare idonea per una tutela della specie considerando in particolare che la stessa non richiede, in termini di idoneità ambientale, tiranti o velocità di corrente particolarmente elevate. Risultano infatti importanti ai fini della vocazionalità del sito per la specie soprattutto la larghezza media dell'alveo bagnato e di morbida oltre che la profondità media del corso d'acqua, che ne condizionano significativamente la presenza. Il gambero di fiume autoctono mostra infatti di prediligere ambienti torrentizi di medie o piccole dimensioni (mediana = 1 m per l'alveo bagnato) e di scarsa profondità (mediana = 10 cm di profondità media) (Moroni M. et al. 2009) ovvero condizioni ambientali che si ritiene possibile mantenere nei casi in esame (vedi lo studio di M. Moroni, D. Ghia, G. Fea, F. Bernini, P. A. Nardi 2009: "Il gambero d'acqua dolce Austropotamobius italicus nella Provincia di Bergamo". Relazione tecnica. Università degli Studi di Pavia, 44 pp.

www.provincia.bergamo.it/provpordocs/Relazione%20gambero%20Bergamo.pdf).

Pertanto riteniamo che l'impianto in progetto non alteri habitat di specie mentre riteniamo che per la salvaguardia e l'incremento della popolazione del gambero di fiume la principale azione da mettere in atto sia quella di limitare le semine di avannotti in questi due torrenti.

In relazione alla classificazione dei corsi d'acqua riportate nel parere provinciale si evidenzia che la scrivente, essendo consapevole che i due torrenti Valle dell'Erba e Val Malunga non sono stati tipizzati dai Piani di bacini idrografici delle Alpi Orientali, ha provveduto ad elaborare lo studio dell'IDRAIM, che è composto dall'indice di qualità morfologica (IQM) e dall'indice di alterazione del regime idraulico (IARI). Tale studio è stato allegato all'istanza e ha dimostrato il non deterioramento

AL. DECISIONE 19 19 FEB. 2019

	<i>della classe di qualità. Nel parere della provincia tali documenti non sono minimamente stati considerati. Ancora una volta si rileva l'importanza da parte degli enti di una valutazione del materiale prodotto (IARI ed IQM) entrando nel merito della metodologia e dei risultati ottenuti.</i>
Punto 7 – viste le ulteriori osservazioni pervenute nel corso dell'istruttoria	<i>Su questo punto si vedano le controdeduzioni già trasmesse a mezzo PEC in data 11/07/2017 (Elaborati Co.2, Co.5, Co.6) e le controdeduzioni allegate alla presente (Elaborati Co.7, Co.8, Co.9, Co.10, Co.11).</i>
Punto 8 – considerato che il territorio delle Valli del Pasubio presenta una certa instabilità dal punto di vista geologico, aspetto che andrebbe meglio approfondito	<i>Si fa presente che quanto rilevato si riferisce a tutto il territorio comunale di Valli del Pasubio e non entra nello specifico nelle aree di progetto della domanda in oggetto. Si fa inoltre presente che è stato redatta apposita relazione geologica-geotecnica, allegata all'istanza e che inoltre è stato espresso parere favorevole sul vincolo idrogeologico sul progetto in questione, con il parere del U.O. Forestale ovest del 23 maggio 2017 con protocollo 201954, che si riporta di seguito [...]</i>
Punto 9 – considerato che il progetto è localizzato in un' area soggetta a vincoli di diversa natura che generano motivi ostativi e che il progetto non ha superato dato il parere negativo degli enti (MIBACT, Provincia di Vicenza e del Comune di Valli del Pasubio) o la richiesta integrazioni per la nota di parziale conformità della documentazione (Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV);	<i>Si vedano in merito i precedenti Punti 3, 4 e 5.</i>
Punti 10-11 – considerato che il bacino imbrifero è di 2,1 kmq, quindi ben inferiore a quanto stabilito dalla D.G.R. 1988/2015 di 10 kmq; Considerato che l'iter del progetto Codivolpe è iniziato prima dell'entrata in vigore della norma suddetta, tuttavia ad oggi per un principio di precauzione non si può considerare il progetto compatibile con l'ambiente circostante secondo le disposizioni della recente normativa, e rimanendo valido il principio di non deterioramento delle componenti ecosistemiche.	<i>In relazione al primo punto si afferma che il progetto non è compatibile alla luce della recente normativa ma tale aspetto è stato dalla stessa Regione ritenuto superato dal fatto che l'iter è iniziato prima dell'emanazione della DGR 1988/2015, In merito al "Principio di precauzione e di non deterioramento delle componenti ecosistemiche" si ritiene che tale affermazione debba essere puntualmente motivata. La stessa infatti avrebbe ragione di essere richiamata dalla Regione in assenza di informazioni e dati: aspetto questo che in passato si è sicuramente riscontrato. Diverso invece il caso in oggetto dove, il progetto, già in sede di prima istanza, ha reso espliciti i criteri seguiti nei processi di valutazione (la ditta Sordato ha presentato tutte istanze di VIA volontaria e non procedure di screening): sono stati considerati in modo esplicito i potenziali effetti sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici e gli impatti cumulativi dei progetti che incidono su uno stesso corpo idrico, compresi gli impatti causati da attività esterne alla produzione idroelettrica (come le derivazioni a scopo diverso e gli interventi di artificializzazione degli alvei - briglie). La seguente documentazione consegnata con le relative valutazioni: [...] fa sì che, nel caso dell'impianto di Codivolpe" non sia "richiamabile" il principio di precauzione a cui invece si ricorre nel caso non infrequente in cui non vi siano ragionevoli certezze scientifiche nella previsione degli impatti e sull'eventuale deterioramento determinato dall'opera. Nello specifico si cita la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2452 del 13 Maggio 2014 che afferma chiaramente come "l'applicazione, da parte della Pubblica Amministrazione, del principio di precauzione non si può fondare sull'apprezzamento di un rischio</i>

puramente ipotetico e congetturale fondato su supposizioni prive di un'adeguata base scientifica". Quindi il provvedimento che nega la VIA positiva o comunque l'autorizzazione ambientale (AIA o altre autorizzazione di settore) sulla base del principio di precauzione, deve fondarsi su una dimostrazione puntuale che il progetto presentato ha delle carenze tecnico progettuali e di analisi degli impatti tali da non garantire l'assenza di rischi ambientali e di incidente anche solo potenziali e quindi da produrre un rischio reale specifico del sito interessato. Tale aspetto è affermato anche nella Sentenza del Consiglio di Stato 4588 del 10/9/2014: "il principio di precauzione non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche e amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli per l'area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente, ma non meramente ipotizzata, e deve incidere significativamente sull'ambiente e sulla salute dell'uomo."

Di fatto le sentenza del Consiglio di Stato sopra descritte come pure le altre sentenze e indirizzi giurisprudenziali citati confermano l'applicabilità del Principio di Precauzione a condizione che i motivi della sua applicazione emergano chiaramente dalla istruttoria svolta in sede di autorizzazione e siano strettamente legati alla dimostrazione della esistenza di un rischio ambientale e sanitario.

Nel caso specifico dell'impianto "Codivolpe", la ditta Sordato SRL, vista l'assenza di una motivazione tecnico scientifica a supporto della valutazione non favorevole richiamata dalla commissione nel "principio di precauzione" ha effettuato una disamina dei progetti pubblicati ed esaminati dalla stessa commissione regionale negli ultimi anni al fine di individuare altri progetti esaminati con parere positivo. Si cita a solo titolo esemplificativo l'impianto della Val Tovo di Impianti Astico che ha ottenuto parere positivo dalla commissione regionale. La scrivete ditta Sordato srl, ritiene di aver depositato una documentazione tecnica analoga ed in alcuni casi più approfondita (monitoraggio in continuo delle portate, IQM, IARI, analisi paesaggistiche sulle sezioni liquide....) e pertanto si chiede alla commissione un riesame del progetto e della documentazione integrativa consegnata al fine di esprimere un parere motivato.

Punto 12 – considerato che diversi proprietari dei terreni coinvolti dall'intervento sono contrari alla realizzazione dello stesso.

Disponibilità dei terreni: si ricorda che l'articolato normativo (D.Lgs. 387/2003 art.12,) prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili siano di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Ne consegue che per la dimostrazione della disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione ed esercizio dell'opera e relative infrastrutture, il proponente può richiedere la procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., secondo i termini e le limitazioni previste dal D.Lgs. 387/2003 e dal DM 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Punto 13 – considerata la compresenza di altre derivazioni e concessioni, individuate dal torrente Val dell'Erba al Torrente Malunga e descritte anche nel documento "Relazione sugli effetti cumulativi" presentata dalla ditta;

In tutti gli impianti presentati nel tempo dalla ditta Sordato srl e anche nell'impianto "Codivolpe" sono stati elaborati lo IARI e l'indice di qualità idromorfologica (IQM) che è stato redatto seguendo la metodologia ISPRA. Si vuole sottolineare che lo studio ha permesso di classificare i due corpi idrici e di verificare che l'impianto in progetto non altera tali indici di

19 FEB. 2019

classificazione. (elaborato q)5_b - IQM Malunga_2017 e q)5_a - IQM Valle dell'Erba_2017). Per quanto riguarda la qualità dell'acqua del corpo idrico Val dell'Erba e Torrente Malunga la ditta ha svolto un monitoraggio diretto per verificare lo stato di qualità delle acque. [...] A tale proposito la ditta Sordato, in sede di consegna della documentazione VIA ha preso in considerazione (elaborato allegato allo IARI Q.11) tutte le possibili derivazioni esistenti e programmate: n. 1 domande di derivazione (233/LE Vibe Srl) (Bur. 64 del 05/07/2016), n. 3 derivazione esistenti (ex molino, Norda e piscicoltura), n.1 impianto esistente (255/LE di Fabris Sebastiano) (Bur. 27 del 14/03/2017), alle quali è stato aggiunto l'impianto in oggetto. [...]

La scrivente a tale proposito vuole chiarire che nel corpo idrico Valle dell'Erba e nel corpo idrico torrente Malunga ad oggi non sono presenti derivazioni a scopo idroelettrico, (trascurando Roggia dei Molini), e che le uniche due derivazioni esistenti sono quella della piscicoltura ditta Cervo - 233/LE che ha in concessione nel torrente Malunga il diritto di derivare 1,5 litri al secondo per un tratto di 100 metri (perché poi l'acqua viene nuovamente rilasciata in alveo), e la derivazione ad uso industriale di Norda S.p.a - 254/LE, che ha in concessione il diritto di derivare 4 litri al secondo. [...]

Punto 14 - considerata la tendenza decrescente del valore delle portate medie del torrente Leogra degli ultimi anni sul quale si riversa il torrente Malunga, sul quale a sua volta si riversa il torrente Val dell'Erba oggetto del progetto, appare evidente che la nuova derivazione andrebbe a compromettere ulteriormente lo stato dei luoghi e non garantirebbe indirettamente il mantenimento dello stato ecologico buono del Leogra;

Nel corpo idrico Valle dell'Erba e nel corpo idrico torrente Malunga ad oggi non sono presenti derivazioni a scopo idroelettrico, e che le uniche due derivazioni esistenti sono quella della piscicoltura ditta Cervo 233/LE che ha in concessione nel torrente Malunga il diritto di derivare 1,5 litri al secondo per un tratto di 100 metri perché poi l'acqua viene nuovamente rilasciata in alveo, e la derivazione ad uso industriale di Norda S.p.a 254/LE che ha in concessione il diritto di derivare 4 litri al secondo. Si fa inoltre presente che queste due derivazioni si trovano a valle rispetto alla derivazione della scrivente, come è visibile dalla cartografia seguente.

Va infatti sottolineato che l'opera di presa della Centrale Codivolpe è situata nel corpo idrico Valle dell'Erba mentre la restituzione e nel corpo idrico Malunga, evidenziando dunque che tutta l'acqua derivata viene restituita sul Malunga prima della sua confluenza nel Leogra, mantenendo invariato l'apporto idrico al torrente Leogra e dunque lo stato ecologico buono del Leogra. Le nuove linee guida chiariscono che:

"Deve essere valutato sia l'impianto della singola derivazione sia quello ottenuto dal cumulo delle derivazioni esistenti sull'intero bacino di monte, assegnando infine come impatto il peggiore fra i due" [...]

Punto 15 - considerato che, dalla documentazione fornita dal proponente, non risulta sufficientemente garantita la sostenibilità economica dell'impianto.

La sostenibilità economica è garantita dalla ditta Sordato Srl, la quale con circa 10.000.000 € di fatturato medio annuo è in grado di sostenere economicamente l'investimento oltre al fatto che anche dal punto di esecuzione delle opere la stesse ha specifiche competenze e capacità.

La ditta Sordato Srl, che tra l'altro risulta progettista, ha alle sue dipendenze progettisti ingegneri che oltre alla progettazione preliminare e definitiva seguiranno l'esecutiva e la direzione lavori. Anche la realizzazione dell'impianto avverrà con squadre di operai della ditta stessa che tra l'altro fornirà tutta la componentistica. Tale aspetto consentirà di ridurre sicuramente i costi di realizzazione dell'impianto

5) VALUTAZIONI FINALI

Vista la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare: D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 568 del 30/04/2018; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 03/05/2013;

Visto il parere negativo e le motivazioni descritte del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo del 2 maggio 2017,

Visto il parere negativo e le motivazioni descritte del Comune di Valli del Pasubio,

Visto il parere negativo e le motivazioni descritte della Provincia di Vicenza, Area servizi al cittadino e al territorio, Settore ambiente, Servizio VIA del 31 maggio 2017,

esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla ditta acquisite con PEC dell'11/07/2017 prot. n. 285296 e prot. n. 285820 e PEC del 12/07/2017 prot. n.286015 e n.287130, e la documentazione e le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. trasmesse con PEC in data 09/03/2018 acquisita al prot. regionale n. 91443;


oltre a ribadire quanto già espresso in sede di Comitato del 12/07/2017,


ritenuto che non siano state risolte e superate le criticità sollevate nel parere del Comitato VIA del 12/07/2017;


Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, il Vicario della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, il Dott. Alessandro Manera e l'Arch. Linda Pera, Componenti esterni del Comitato), preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti, di confermare il

parere non favorevole

al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale dell'intervento per le motivazioni sopra elencate.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger


Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Nicola Bell'Acqua


Il Direttore di
Unità Organizzativa V.I.A.
Ing. Gianni Carlo Silvestrin


Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luigi Maria
